

N. R.G



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Dott. Maria Egle Polchi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ /2010 promossa
da:

FALLIMENTO _____ **S.R.L.** (C.F. _____), con il
patrocinio dell'Avv. _____, elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Rimini, Via _____

ATTORE

CREDITO _____ **S.P.A.** con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. _____
in Rimini, _____;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di
precisazione delle conclusioni.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO

pagina 1 di 7



Con atto di citazione notificato il 21.05.2010, il Fallimento "

S.r.l." conveniva in giudizio il Credito S.p.a. chiedendo che, previa declaratoria della finalità solutoria, venisse revocato l'atto di cessione del credito per complessivi euro 44.280,00, portato dalle fatture n. 149/2008 per euro 6480,00 e n. 160/2008 per euro 37.800,00, entrambe emesse dalla società fallita, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n.2, R.D. 16.03.1942, n. 267, o in subordine fino alla concorrenza della somma di euro 41.428,52, quale importo dell'esposizione debitoria eccedente la linea di credito concessa dal Credito S.p.a., sul conto corrente n. 20/01/00231.

Nell'ipotesi di avvenuto incameramento dell'importo, di cui alla predetta cessione (circostanza non conosciuta né conoscibile dal Fallimento), chiedeva la condanna del Credito S.p.a. al pagamento a favore della Curatela attrice della somma di euro 41.428,52, pari all'importo dell'esposizione debitoria eccedente la linea di credito concessa dal Credito S.p.a. sul conto corrente n.20/01/00231, oltre interessi legali dalla debenza al saldo effettivo.

Si costituiva in giudizio il Credito S.p.a. che chiedeva il rigetto della domanda attorea deducendo che le operazioni bancarie poste in essere dal Credito S.p.a. dovevano essere qualificate nell'ambito del "contratto di anticipazioni s.b.f.", come tale sottratto alla revocatoria fallimentare. Eccepeva, altresì, che la cessione del credito, di cui qui si discute, aveva un funzione di garanzia, e che la banca non conoscenza lo stato di insolvenza della società S.r.l.

Non veniva svolta attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa, all'udienza del 24.09.2014, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa del Fallimento " S.r.l." chiedeva che, previa declaratoria della finalità solutoria, venisse revocato l'atto di cessione del credito per complessivi euro 44.280,00, portato dalle fatture n. 149/2008 per euro 6480,00 e n. 160/2008 per euro 37.8000,

entrambe emesse dalla società fallita, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n.2, R.D. 16.03.1942, n. 267, o in subordine fino alla concorrenza della somma di euro 41.428,52, quale importo debitorio eccedente la linea di credito concessa dal Credito (), sul conto corrente n. 20/01/00231.

La domanda è fondata.

Al riguardo pare opportuno osservare che secondo un principio di diritto, ormai consolidato, della Suprema Corte di Cassazione: "in tema di azione revocatoria fallimentare la cessione di credito in funzione solutoria, quando non sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione ovvero non sia attuata nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla L. n. 52 del 1991, integra sempre gli estremi di un mezzo anormale di pagamento, indipendentemente dalla certezza di esazione del credito ceduto; ne consegue la presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al cessionario, che può vincere tale presunzione non con una prova diretta dell'insussistenza dello stato di insolvenza, che rappresenta solo da un punto di vista logico un presupposto dell'azione, ma con la prova di circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa" (Cass. Civile, sez. I, 11/11/2013, n. 25284).

In ordine all'elemento soggettivo, va tenuto debito conto del criterio ermeneutico costantemente seguito dalla Corte di Cassazione, secondo il quale la prova dell'elemento soggettivo può dirsi raggiunta con la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo, e precisamente quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito; e a tal fine assume specifico rilievo la natura di operatore economico qualificato della controparte, e la sua capacità di apprezzare in modo adeguato l'esistenza di uno stato di insolvenza. (Cassazione Civile, 12/07/2013).



Nel caso di specie, non soltanto si tratta di una banca, ma di una banca che tiene un comportamento significativo, in quanto dall'esame degli estratti del conto corrente di corrispondenza n. 20/01/00231, prodotti in atti (doc. n. 2 di parte attrice), emerge che, nel periodo dal gennaio 2008 alla dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 26.03.2009-02.04.2009, si sono verificati vari sconfinamenti dall'importo autorizzato di massimo scoperto, vari effetti richiamati, molteplici insoluti e difficoltà a pagare con regolarità le rate del mutuo, giroconto da c/c anticipi per finanziamento s.b.f. ed infine la trasmissione della raccomandata del 30.05.2008, con la quale il Credito S.p.a. revocava tutte le facilitazioni creditizie, intimava il pagamento delle rate insolute del mutuo, nonché il versamento dell'importo corrispondente al saldo debitore del conto corrente ordinario e di anticipazioni, escuteva la fidejussione rilasciata dall'amministratore unico di S.r.l.

Deve, pertanto, ritenersi che l'elemento soggettivo, nella specie è presunto ai sensi del menzionato art. 67, comma 1, n. 2, R. D. 16/3/42 n° 267, in relazione alle operazioni suddette, suffragate da idonea prova documentale, e non è stata fornita prova contraria dalla banca convenuta.

Sostiene la difesa del convenuto che le operazioni bancarie poste in essere dal Credito S.p.a. debbano essere qualificate quali "contratto di anticipazioni s.b.f.", come tale sottratte alla revocatoria fallimentare e che la cessione di credito, di cui qui si discute, aveva una funzione di garanzia.

Tale assunto è privo di pregio.

Nel caso di specie è evidente l'effettiva funzione solutoria della cessione de qua, in ragione della sua destinazione all'estinzione di una pregressa esposizione passiva. E ciò non soltanto perché la cessione di credito "pro solvendo" produce immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato in funzione solutoria o a scopo di garanzia, ma anche perché nel caso di specie, trattandosi di rapporto di conto corrente bancario, il pagamento mediante cessione di credito costituisce una eccezione alla regola.

Nella descritta situazione, la cessione di credito, compiuta in funzione solutoria, si caratterizza come anomala: la cessione infatti, "negozio a causa variabile, si caratterizza come anomala, rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, e, come tale, è assoggettabile a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, comma 1, n. 2, L. F., se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, mentre si sottrae all'azione fallimentare qualora sia stata stipulata in funzione di garanzia di un debito contestualmente sorto; la contestualità va intesa in senso eminentemente sostanziale e causale, e non strettamente cronologico, sicché l'eventuale riferibilità della garanzia a un credito preesistente va accertata in concreto, avuto riguardo alla specifica genesi del contratto" (cfr. di recente, cass. I, 10/6/2011, n. 12736); infatti, il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto" (cfr. di recente, cass. I, 27/4/2011, n. 9388).

Le cessione è peraltro revocabile, in quanto atto anormale di pagamento, anche se stipulato "pro solvendo", in quanto, come già rilevato, atto diretto alla estinzione di una obbligazione del cedente come effetto finale di un negozio giuridico soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto.

Quanto precede è negato dal convenuto, che tuttavia non assolve all'onere probatorio contrario.

Sul punto non lasciano dubbi i rilievi formulati da parte attrice, che precisa:

- a) il credito () accreditò l'importo della cessione non sul conto per anticipazioni su portafoglio al s.b.f. n. 20/14/00029, bensì sul conto corrente ordinario n. 20/01/00231 (cfr. doc. n. 5, pag.2 del fascicolo di parte attrice);

b) dall'estratto del conto corrente ordinario n.20/01/00231, si evince che in data 16.04.2008, quando il Credito _____ ha accettato la cessione di credito de qua, il conto suddetto presentava un saldo a debito per complessivi euro 51.428,52, quindi di euro 41.428,52, oltre la linea di credito concessa dalla banca quale scoperto sul predetto conto corrente.

Deve, pertanto, ritenersi la natura solutoria della cessione di credito de qua, portato dalle fatture n. 149/2008 per euro 6480,00 e n. 160/2008 per euro 37.8000, entrambe emesse dalla società fallita, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n.2, R.D. 16.03.1942, n. 267, fino alla concorrenza della somma di euro 41.428,52, quale importo dell'esposizione debitoria eccedente la linea di credito concessa dal Credito _____, sul conto corrente n. 20/01/00231.

Sugli altri presupposti della domanda non sussistono dubbi dovendosi ritenere provato lo stato di insolvenza sfociato poi nel fallimento.

La domanda deve, pertanto, ritenersi fondata e va accolta.

Sulle somme da restituire a seguito di revocatoria, trattandosi di debito di valore, va disposta la rivalutazione, con gli interessi legali dalla domanda al saldo e la corresponsione degli interessi legali sulla somma rivalutata (cfr. Cass. 1, 16/06/2011, n. 13244).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta, in accoglimento della proposta azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n.2, R.D. 16.03.1942, n. 267, dichiara revocato nei confronti del Fallimento _____ S.r.l.

l'atto di cessione di credito, posto in essere tra la società _____ S.r.l., ora dichiarata fallita, e il Credito _____ S.p.a., fino alla concorrenza della somma di euro 41.428,52, quale importo dell'esposizione debitoria eccedente la linea di credito concessa dal Credito _____, sul conto corrente n. 20/01/00231;

conseguentemente dichiara tenuta e condanna il Credito _____ a restituire al Fallimento _____ S.r.l. la somma di euro 41.428,52, oltre a rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino a quella di _____

pagina 6 di 7

saldo effettivo e la corresponsione degli interessi legali sulla somma rivalutata;

dichiara tenuta e condanna il Credito S.p.a. a rifondere al Fallimento S.r.l. le spese processuali, che liquida nella misura di complessivi euro 7620,68, di cui euro 366,68 per spese, oltre ad euro 7254,00, di cui euro 1620,00 per fase di studio, euro 1147,00 per fase introduttiva, euro 1720,00 per fase di trattazione, euro 2767,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge.

Così deciso in Rimini, il 24 gennaio 2015.

IL GIUDICE ONORARIO
DOTT. MARIA EGLE POLCHI

IL CASO.it

